



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANPIERO D ALIA

Seduta del 17/12/2020

FATTO

Con ricorso n. 978575 del 23.7.2020, il cliente, dopo avere esperito il reclamo il 14.7.2020, chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 1.397,59, a titolo di commissioni d'istruttoria, di attivazione, di gestione, d'intermediazione e di oneri erariali non maturati, in ragione della estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

L'intermediario convenuto, con le controdeduzioni, eccepisce di aver rimborsato, in sede di anticipata estinzione, l'importo di € 122,83 a titolo di "ratei non maturati"; di aver offerto, in sede di riscontro al reclamo, l'importo di € 450,00, non accettato dal ricorrente.

Afferma che la c.d. sentenza Lexitor non può essere invocata ai fini della risoluzione della odierna controversia, perché gli effetti giuridici del contratto sono definitivamente venuti meno in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento, e che le pronunce della Corte di Giustizia non possono dispiegare i loro effetti su rapporti ormai "esauriti" e sorti in epoca precedente alla decisione stessa; e che l'art. 16 della Direttiva dispieghi efficacia tra Stato membro e singolo e non anche in via diretta nei rapporti tra privati.

Dichiara di aver tenuto, all'epoca dell'anticipata estinzione, un comportamento conforme alle Istruzioni di Vigilanza.

Aggiunge che le spese di istruttoria non sono rimborsabili, trattandosi di costi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità



dell'operazione di finanziamento e, quindi, nella fase precedente alla concessione del fido e all'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito; che le commissioni di attivazione, sono voci commissionali «percepiti up-front dalla banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende».

Con riguardo alle commissioni di gestione, dichiara di avere rimborsato al ricorrente la quota non maturata all'atto dell'anticipata estinzione per € 122,83; che tale importo è stato quantificato in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS e, dunque, di un criterio di calcolo ritenuto valido anche dalla giurisprudenza di merito; che il suddetto rimborso è avvenuto in conformità del piano di ammortamento del prestito, sottoposto alla ricorrente e da quest'ultima approvato; e che recenti pronunce dell'Arbitro hanno affermato la legittimità di tale disciplina dell'estinzione anticipata.

Aggiunge, infine, che le commissioni di intermediazione, sono commissioni «trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula di ciascun contratto di prestito»; che gli oneri erariali si riferiscono all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 60/73 ed alle spese postali e di notifica dei contratti presso l'ATC o l'Ente pensionistico, e che, pertanto, non sono rimborsabili; e che gli oneri assicurativi sono stati sottoscritti direttamente dalla banca, in qualità di contraente e beneficiario, per la copertura del rischio vita del cliente.

DIRITTO

Il contratto è stato stipulato l'1.4.2015 ed estinto al 30.9.2019, in corrispondenza della rata n. 49 delle 120 dovute.

Come è noto, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha affermato che *“L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Al riguardo, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 26525 del 2019, ha precisato che il principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione; che resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili; che l'inammissibilità deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto ma anche il deducibile; e che il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude la possibilità del cliente, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, di proporre un altro gravame separato per il rimborso dei costi *up-front*.

Infatti, il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analogha conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*.

Va, peraltro, considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni



(unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo e che, pertanto, un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti.

Un'eventuale proroga del termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*).

E' appena il caso di osservare, inoltre, che il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso.

Si verrebbe a creare, infatti, un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

E' necessario, inoltre, sottolineare che, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo "*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*".

In mancanza di una siffatta clausola contrattuale, la richiamata decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una "*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*" del contratto, precisando che "*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*".

Il Collegio di coordinamento ha, peraltro, sottolineato che "*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*".

Questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dal sopra richiamato orientamento del Collegio di coordinamento.

Ne deriva che, per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ritiene di doversi uniformare all'indirizzo degli altri Collegi arbitrali.

Pertanto, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b..

Quanto alle voci contrattuali relative a imposte e tasse, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b..

Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste "*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*".



Secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono, pertanto, ritenere valide le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Appare evidente che, ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); che, sia per quanto riguarda i costi *recurring* che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità; che, in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, e i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

Infine, la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up-front* vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

Nel caso in esame, va rilevato, preliminarmente, che il ricorrente domanda l'importo complessivo di € 1.397,59 a titolo di commissioni non godute e che tale importo sembra riferirsi al *pro rata temporis* delle commissioni al netto del rimborso avvenuto in sede estintiva.

Pertanto, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella Decisione n. 8067 del 12.4.2018 di questo Collegio che, prendendo in considerazione una fattispecie contrattuale analoga a quella oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *up front* le commissioni di attivazione e quelle di intermediazione.

Quanto alle spese di istruttoria si fa, invece, riferimento all'orientamento condiviso dai Collegi, secondo cui tali spese hanno in via generale natura *up front* purché il loro ammontare non risulti abnorme.

Con riferimento alle commissioni di gestione si fa riferimento al più recente orientamento condiviso dai Collegi, secondo cui esse vanno rimborsate secondo il criterio contrattuale di rimborso (piano di ammortamento) quando – come nel caso di specie - il contratto rinvia espressamente al piano di ammortamento e tale piano è sottoscritto dal cliente (Cfr. decisione n. 15800 del 14.9.2020 di questo Collegio).

Infine, la commissione "Oneri erariali Altre spese amministrative" è stata ritenuta *recurring* perché, dalla documentazione in atti, non è possibile individuare la somma pagata a titolo di oneri erariali, ricompresi nelle suddette spese.

Tale voce di costo è stata, inoltre, qualificata come *recurring* in considerazione del consolidato orientamento dei Collegi secondo cui, quando le clausole relative agli oneri erariali contengono anche un riferimento alle spese postali, le stesse devono essere qualificate *recurring*, in assenza di riferimenti alle spese di istruttoria (orientamento ribadito nella recente decisione di questo Collegio n. 15079/2020).

Pertanto, la domanda di rimborso degli oneri contrattuali può essere accolta secondo i criteri ed i conteggi recati dalla tabella sotto riportata.



###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	6,05%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,98%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 207,08 <input type="radio"/>	€ 132,92 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 132,92
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (up front)	€ 769,08	€ 455,04 <input type="radio"/>	€ 292,08 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 292,08
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 207,60	€ 122,83 <input type="radio"/>	€ 78,84 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 122,83	€ 0,00
<input type="radio"/>	oneri di intermediazione (up front)	€ 1.193,40	€ 706,10 <input type="radio"/>	€ 453,22 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 453,22
<input type="radio"/>	spese amministrative (recurring)	€ 49,65	€ 29,37				€ 29,37
<input type="radio"/>	rimborsi senza imputazione		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 907,59	
interessi legali						si	

Il risultato non coincide con quello chiesto dal ricorrente (€ 1.397,59) perché quantifica tutte le commissioni secondo il *pro rata temporis*.

Sull'importo così determinato devono essere corrisposti gli interessi legali dalla richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 907,59 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA